



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELLA**  
 REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. N. 117/08  
 R. G. N. 622/08  
 Rep. N. \_\_\_\_\_  
 Cron. N. 116/08  
 Pubbl. il 06/10/08

**IL GIUDICE DI PACE DI BELLA**

Avv. Giovanna Scaffa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 622/c/08 Ruolo Aff. Cont. Civ. promossa da

~~EDUARDO~~ **EDUARDO** rappresentato e difeso dall' avv. Antonio De Falco e presso lo stesso elettricamente dom. to in Bella al C/so Italia n. 144

**ATTORE**

**CONTRO**

**RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA s. p. a** in persona del legale rapp.te p. t. con sede in 00195 Roma Viale Mazzini n. 14

**CONVENUTA CONTUMACE**

**OGGETTO** risarcimento danni  
**CONCLUSIONI** come in atti

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. ~~Edoardo~~ Edoardo, premesso di essere titolare di un abbonamento RAI per il quale ha sempre pagato il relativo canone, conveniva in giudizio innanzi a questa Autorità Giudiziaria, la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. in persona del legale rapp. te p. t. per sentirla condannare, al risarcimento dei danni subiti a seguito dei continui ed ingiustificati avvisi di pagamento del canone televisivo. L'attore nel ritenere molesto, arbitrario e vessatorio tale comportamento, chiedeva alla convenuta la restituzione delle somme versate per spese legali, telefonate e raccomandate, oltre che il risarcimento del danno non patrimoniale causato da tali ingiuste pressioni, da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto nei limiti di € 1.033,00, con espressa rinuncia all'esubero. Con condanna della società convenuta al pagamento. Non si costituiva la RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a.

All'udienza di comparizione, dichiarata la contumacia della sociera convenuta, trattandosi di causa interamente documentale, su richiesta di parte attrice, era trattenuta a sentenza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società convenuta non comparsa né tantomeno costituitasi, benché regolarmente citata.

Nel merito, l'attore ha lamentato di aver ricevuto in data 07.05.07 e 30.07.07 dalla Rai spa due diffide a stipulare un altro abbonamento, in quanto non risultante incluso nel nucleo familiare del titolare dell'abbonamento televisivo. Tali diffide venivano inviate in spregio alle precedenti note (22.05.07) con cui esso attore, aveva comunicato alla convenuta di risiedere nella medesima abitazione del defunto padre e di aver pagato il canone Rai in qualità di erede. Il deducendo allegava a tale missiva il certificato di morte del padre nonché il proprio certificato di residenza con stato di famiglia, oltre che copia delle ricevute di pagamento del canone RAI. L'attore inoltre con più telefonate al n. 199.123.000, forniva alla RAI ulteriori chiarimenti sulla sua posizione.


Ciononostante la Rai, in data 29.8.07 insisteva, inviando nuovo sollecito a cui l'istante rispondeva tramite il suo procuratore che diffidava inutilmente la convenuta dal persistere nella condotta molesta.

Dagli atti di causa si evince la fondatezza della domanda, in quanto l'attore pur non essendo inadempiente rispetto all'obbligazione assunta nei confronti della Rai, è stato costretto ad uno scambio epistolare ripetuto, nonostante egli fosse in regola con i pagamenti e avesse già fornito tutte le informazioni richieste con la prima delle missive inviate dalla RAI spa.

Tale situazione e la reiterazione dell'invio di siffatte diffide, integrano un comportamento illecito e costituiscono atto lesivo poiché hanno comportato la necessità per l'istante, di rivolgersi ad un legale per la tutela dei propri diritti.

Con la documentazione allegata, l'attore ha provato il nesso di causalità con l'evento lesivo e pertanto, la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 106,40, di cui € 100,00 per spese legali, € 6,40 per n. 2 raccomandate, € 5,00 per le telefonate; va invece respinta la richiesta di ristoro per il disagio e la perdita di tempo conseguenti alla condotta illecita, perché benché presumibile, non risulta idoneamente provata.

Le spese del giudizio seguono la parziale soccombenza ex art 91 c. p.c. e si liquidano in € 30,00 a dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice di Pace, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione definitivamente pronunciando nella presente causa così provvede.

- 1) dichiara la contumacia della convenuta RAI Radiotelevisione spa.
- 2) accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore e per l'effetto condanna la **RAI RADIOTELEVISIONE SPA** in persona del legale rapp.te p. t., alla restituzione in favore dello stesso della somma di €. 106,40, rigetta la richiesta di ristoro per il disagio patito perché non provata.
- 3) condanna altresì la società convenuta al pagamento delle spese processuali da attribuirsi ex art. 93 c. p. e. al procuratore antistatario e che si liquidano in € 30,00 per spese, € 120,00 per diritti, € 80,00 per onorari di causa, oltre 12,50% ex art. 14 nuova T.F., IVA e CAP come per legge.

Bella, 06.10.2008

Il Giudice di Pace

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*